

COMUNE DI SANT'OMERO
NOTA INTEGRATIVA

Indice

- 1. Presupposti normativi e di prassi*
- 2. Il Percorso per la predisposizione del bilancio consolidato del Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Sant'Omero*
- 3. La composizione del Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Sant'Omero*
- 4. I criteri di valutazione applicati*
- 5. Le operazioni infragruppo*
- 6. La redazione del Bilancio consolidato e la differenza di consolidamento*
- 7. Crediti e debiti superiori a cinque anni*
- 8. Debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel consolidamento, con specifica indicazione della natura delle garanzie*
- 9. Ratei, risconti e altri accantonamenti*
- 10. Interessi e altri oneri finanziari*
- 11. Gestione straordinaria*
- 12. Compensi amministratori e sindaci*
- 13. Strumenti derivati*
- 14. Scritture di rettifica e di elisione delle operazioni infragruppo*

1. Presupposti normativi e di prassi

Il bilancio consolidato degli enti locali è disciplinato dal D.Lgs.118/2011 “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5.5.2009, n.42, articoli da 11-bis a 11-quinquies e allegato 4/4 al medesimo decreto ad oggetto Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato*”, così come modificato dal D.Lgs. 10.8.2014, n. 126. Inoltre, come previsto al punto 6 del Principio contabile applicato, per quanto non specificatamente previsto nel D.Lgs.118/2011 ovvero nel medesimo Principio contabile applicato, si sono presi a riferimento i Principi contabili generali civilistici e quelli emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), in particolare il Principio contabile n. 17 “Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto”, approvato nell'agosto 2014.

In sintesi, la normativa richiamata prevede che:

- gli Enti in sperimentazione redigano il bilancio consolidato con i propri Enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, che costituiscono il Gruppo dell'Amministrazione pubblica;
- al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli Enti capogruppo sono tenuti a predisporre due distinti elenchi concernenti:
 - gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;
 - **gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.**

Il Comune di Sant’Omero è tenuto a predisporre il Bilancio consolidato del Gruppo Comune di Sant’Omero riferito all’esercizio 2016.

Per l’anno 2016, con deliberazione di Giunta comunale n. 139 del 29.12.2016 il Comune di Sant’Omero ha:

- definito il Gruppo Amministrazione pubblica ed il perimetro di consolidamento per l’anno 2016;

Il Percorso per la predisposizione del bilancio consolidato del Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Sant’Omero

L’art. 11-bis del D.Lgs. 118/2011 prevede che le amministrazioni debbano adottare comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all’allegato 4/4 al citato decreto. Tali disposizioni sono entrate in vigore per tutti gli enti a decorrere dall’esercizio finanziario 2016.

Gli schemi di Bilancio consolidato impiegati sono stati tratti dal sito della Ragioneria Generale dello Stato, www.arconet.it, nella versione aggiornata al DM 30 marzo 2016.

Il percorso di predisposizione del Bilancio consolidato del Gruppo Comune di Sant’Omero ha preso avvio dalla deliberazione di Giunta comunale n. 139 del 29.12.2016 in cui, sulla base delle disposizioni del D.Lgs. 118/2011, sono stati individuati gli enti appartenenti al Gruppo, nonché quelli ricompresi nel perimetro di consolidamento.

Successivamente, con è stato trasmesso, a ciascuno degli enti compresi nel perimetro di consolidamento, l'elenco degli enti allegato alla deliberazione della Giunta comunale n. 139 del 29/12/2016 sopraccitata e le linee guida previste per la redazione del bilancio consolidato 2016, al fine di consentire a tutti i componenti del gruppo medesimo di conoscere con esattezza l'area del consolidamento e predisporre le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni infragruppo (crediti e debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra i componenti del gruppo).

I vari organismi partecipati ricompresi nel perimetro di consolidamento hanno quindi trasmesso i dati relativi alle operazioni infragruppo, il cui impatto verrà ripreso ed approfondito nel successivo paragrafo.

3. La composizione del Gruppo Comune di Sant'Omero

Il termine “gruppo amministrazione pubblica” comprende gli enti e gli organismi strumentali, le società controllate e partecipate da un'amministrazione pubblica come definito dal presente decreto.

La definizione del gruppo amministrazione pubblica fa riferimento ad una nozione di **controllo** di “diritto”, di “fatto” e “contrattuale”, anche nei casi in cui non è presente un legame di partecipazione, diretta o indiretta, al capitale delle controllate ed a una nozione di **partecipazione**.

Costituiscono componenti del “gruppo amministrazione pubblica”:

1. gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo;
 2. gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;
- 2.1 gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
- a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
 - c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
 - d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
 - e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si

manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi.

Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.

2.2 gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubbliche, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e private e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.

3. le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo;

3.1 le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.

Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione.

In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

3.2 le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della

regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2018, con riferimento all'esercizio 2017 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Il Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Sant'Omero al 31.12.2016 si compone, oltre che dall'ente capogruppo, dei seguenti organismi:

Ente/attività svolta	% partecipazione comune
Cosev Servizi Spa	22,471
Poliservice Spa	9,744
Fondazione Culturale Val Vibrata	100,00
Ruzzo Reti Spa	2,27
Ente Regionale Servizio Idrico Abruzzo – EX ENTE D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE TERAMANO N.5	2,00
Gal Terreverdi Teramane Soc. Consortile a r.l.	3 quote da € 500,00

Di seguito si riporta l'elenco degli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento:

Organismo partecipato	Sede Capitale sociale	% posseduta	Metodo di consolidamento	Spese di personale complessiva	Eventuali perdite e/o operazioni finanziarie ripianate negli ultimi tre anni	% ricavi del Comune su ricavi propri
Società partecipate						
COSEV SERVIZI S.P.A.	VIA PETRARCA, 6 - NERETO (TE) – CS: € 471.621 i.v.	22,47%	Proporzionale	€ 574.245,00	nessuna	0,00%
RUZZO RETI S.P.A.	VIA N. DATI 18, 64100 TERAMO (TE) – CS: € 100.112.012 i.v.	2,27%	Proporzionale	€ 12.416.097,00	nessuna	0,00%

Rispetto agli organismi ricompresi nel Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Sant’Omero, non fanno parte del perimetro di consolidamento le seguenti società:

- **Poliservice Spa** – partecipazione irrilevante;
- **Fondazione Culturale Val Vibrata** – partecipazione irrilevante
- **Ente Regionale Servizio Idrico Abruzzo – EX ENTE D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE TERAMANO N. 5** – partecipazione irrilevante
- **Gal Terreverdi Teramane Soc. Consortile a r.l.** - partecipazione irrilevante

4. I criteri di valutazione applicati

Nei casi in cui i criteri di valutazione e di consolidamento adottati nell’elaborazione dei bilanci da consolidare non sono tra loro uniformi, pur se corretti, l’uniformità è ottenuta apportando a tali bilanci opportune rettifiche in sede di consolidamento.

A riguardo si fa presente che il Principio contabile applicato, al punto 4.1 evidenzia che «è accettabile derogare all’obbligo di uniformità dei criteri di valutazione quando la conservazione di criteri difformi sia più idonea a realizzare l’obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta. In questi casi, l’informativa supplementare al bilancio consolidato deve specificare la difformità dei principi contabili utilizzati e i motivi che ne sono alla base».

Rispetto all’indicazione riportata, l’Amministrazione ha ritenuto opportuno, al di fuori delle operazioni di rettifica eventualmente operate e riportate nella parte finale del documento, mantenere i criteri di valutazione adottati da ciascun soggetto ricompreso nel perimetro di consolidamento, in considerazione dell’elevata differenziazione operativa dei componenti del gruppo e del rischio che, applicando criteri di valutazione comuni, si perdessero le caratteristiche economiche dei singoli soggetti appartenenti al gruppo stesso. Si ritiene infatti che le differenze dei principi contabili utilizzati dagli organismi del perimetro non siano tali da rendere necessaria l’effettuazione di apposite scritture di rettifica.

5. Le operazioni infragruppo

Secondo quanto previsto dal principio contabile applicato, il bilancio consolidato del Gruppo Amministrazione Locale, deve includere soltanto le operazioni che gli enti inclusi nel consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo. Il bilancio consolidato si basa infatti sul principio che lo stesso deve riflettere la situazione patrimoniale-finanziaria e le sue variazioni, incluso il risultato economico conseguito, di un’unica entità economica composta da una pluralità di soggetti giuridici.

Nella fase di consolidamento dei bilanci dei diversi organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento, si è pertanto proceduto ad eliminare le operazioni e i saldi reciproci intervenuti tra gli stessi organismi, al fine di riportare nelle poste del bilancio consolidato, i valori effettivamente generati dai rapporti con soggetti estranei al Gruppo.

L'identificazione delle operazioni infragruppo ai fini dell'eliminazione e dell'elisione dei relativi dati contabili ha visto il ruolo attivo del Comune, in quanto capogruppo, nel rapportarsi con i singoli organismi partecipati, al fine di reperire le informazioni utili per ricostruire le suddette operazioni ed impostare le scritture di rettifica.

La corretta procedura di eliminazione dei dati contabili riconducibili ad operazioni infragruppo presupporrebbe l'equivalenza delle poste registrate dalle controparti; tale presupposto, in genere riscontrabile nell'ambito delle procedure di consolidamento riguardanti organismi operanti esclusivamente secondo regole e principi civilistici, non si riscontra con la stessa frequenza, nell'ambito del consolidamento dei conti tra enti locali ed organismi di diritto privato. In tale contesto, emergono disallineamenti tecnici dovuti alle diverse caratteristiche dei sistemi contabili adottati dalle parti in causa; nell'ambito degli enti locali, il sistema di scritture in partita doppia, alla base della predisposizione dello Stato patrimoniale e del Conto economico che devono essere consolidati con quelli degli altri organismi partecipati, è logicamente condizionato dalle procedure, dalle fasi e dai criteri che sottendono al funzionamento della Contabilità finanziaria, ovvero del sistema contabile che ad oggi rappresenta l'elemento portante delle metodologie di rilevazione degli enti pubblici; tale condizione determina, rispetto agli altri organismi partecipati ricompresi nel perimetro di consolidamento che operano secondo le regole civilistiche, disallineamenti temporali e metodologici nella registrazione di accadimenti economici, ancorché questi ultimi possano rispondere ad operazioni reciproche (operazioni infragruppo).

La situazione precedentemente descritta ha comportato, per la predisposizione del Bilancio consolidato 2016 del Comune di Sant'Omero, un'attenta analisi dei rapporti infragruppo (in particolare quelli concernenti l'ente e le singole partecipate) al fine di ricostruire gli eventuali disallineamenti nella rilevazione delle relative operazioni; una volta quantificati, sono state analizzate le cause all'origine di tali disallineamenti, al fine di impostare le più corrette scritture di rettifica; queste ultime sono state sviluppate in modo da recepire nel bilancio consolidato 2016 i riflessi economici dovuti ai suddetti disallineamenti e consentire di limitare l'impatto degli stessi. Sulla base dell'esperienza condotta, potranno infatti essere programmati incontri con i referenti amministrativi degli organismi partecipati, al fine di coordinare ed allineare le metodologie ed i criteri di rilevazione delle operazioni infragruppo.

Nella parte finale del documento si riportano l'elenco e la descrizione delle scritture di rettifica apportate al bilancio consolidato 2016, articolate in base ai diversi rapporti intercorrenti tra gli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento. Per quanto riguarda gli organismi i cui conti sono stati consolidati con criterio proporzionale, si è proceduto ad applicare le scritture di rettifica con il medesimo criterio.

L'identificazione delle operazioni infragruppo è stata effettuata sulla base dei bilanci e delle informazioni trasmesse dai componenti del gruppo con il bilancio, richieste dalla capogruppo

In sintesi, i passaggi operativi sono stati i seguenti:

1. individuazione delle operazioni avvenute nell'esercizio 2016 all'interno del Gruppo Comune di Sant'Omero, distinte per tipologia: rapporti finanziari di debito/credito, acquisto/vendita di beni e servizi, operazioni relative ad immobilizzazioni, pagamento di dividendi, trasferimenti in conto capitale e di parte corrente, ecc.
2. individuazione delle modalità di contabilizzazione delle operazioni verificatesi all'interno del gruppo (esempio: voce di ricavo rilevata dalla società controllata, collegata ad una voce di costo per trasferimento di parte corrente da parte del Comune)
3. verifica della corrispondenza dei saldi reciproci e individuazione dei disallineamenti in termini qualitativi e quantitativi
4. sistemazione contabile dei disallineamenti

Si precisa che nel caso di operazioni oggetto di un difforme trattamento fiscale, l'imposta non è oggetto di elisione, ai sensi di quanto prevede l'allegato 4/4 al D.Lgs.118/2011 (punto4.2). Ad esempio, l'IVA indetraibile pagata dal Comune ai componenti del Gruppo (per i quali invece l'Iva risulta detraibile), non è stata oggetto di eliminazione e rientra tra i costi del conto economico consolidato.

6. La redazione del Bilancio consolidato e la differenza di consolidamento

Nel bilancio consolidato del Comune i valori delle società partecipate sono confluiti pro-quota in proporzione alla percentuale posseduta. I valori delle società controllate sono confluiti nel bilancio consolidato per il loro intero importo, con evidenziazione delle quote di Patrimonio netto e di Risultato di esercizio di pertinenza di terzi, distintamente da quelle della capogruppo.

In base a quanto previsto dal Principio contabile OIC n. 17 Il Bilancio Consolidato, per la redazione del bilancio consolidato è necessario determinare l'ammontare e la natura della differenza tra il valore della partecipazione risultante dal bilancio della consolidante e il valore della corrispondente frazione di patrimonio netto della controllata alla data di acquisto della partecipazione medesima.

In sede di consolidamento l'eliminazione del valore delle partecipazioni consolidate in contropartita delle corrispondenti frazioni del patrimonio netto di queste consiste nella sostituzione del valore della corrispondente voce di bilancio con le attività e passività di ciascuna delle imprese consolidate. Per effetto di tale eliminazione si determina la differenza di annullamento.

La differenza da annullamento rappresenta, quindi, la differenza tra il valore della partecipazione iscritto nel bilancio d'esercizio della controllante e il valore della corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della controllata. Tale differenza, disciplinata dall'articolo33, comma 1, D.Lgs.127/1991 è costituita da componenti determinatisi alla data del consolidamento.

Il Principio contabile OIC n. 17 raccomanda che la data del consolidamento coincida con la data di acquisizione del controllo in quanto tecnicamente più corretta. È tuttavia accettabile, sempre secondo il Principio n. 17, utilizzare la data in cui l'organismo

partecipato è incluso per la prima volta nel consolidamento, stante l'esplicito richiamo a tale momento fatto dal primo comma dell'articolo 33. Tale ultimo caso è quello impiegato per determinare la differenza di consolidamento nel caso del Bilancio consolidato del Comune di Sant'Omero, in quanto risulta complesso ed impraticabile risalire al valore delle quote di patrimonio netto delle partecipate alle rispettive date di acquisto da parte dell'ente.

Per quanto riguarda il valore della differenza di consolidamento, si è in presenza di una differenza iniziale positiva da annullamento quando il costo originariamente sostenuto per l'acquisto della partecipazione è superiore alla corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della controllata, alla data di acquisto della partecipazione medesima.

Si è invece in presenza di una differenza iniziale negativa da annullamento quando il costo originariamente sostenuto per l'acquisto della partecipazione è inferiore alla corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della controllata, alla data di acquisto della partecipazione medesima.

Come ammesso dai principi contabili richiamati, ai fini della determinazione della differenza di consolidamento, l'ente ha posto a confronto i valori con cui ha iscritto nel proprio Stato patrimoniale 2016 le partecipazioni nelle società e negli enti ricompresi nel perimetro di consolidamento, con il valore del loro patrimonio netto corrente; la sommatoria di tali ultimi valori è risultata non coincidente rispetto al valore di iscrizione delle quote di partecipazione nell'Attivo patrimoniale del Bilancio dell'ente, determinando una differenza di consolidamento, iscritta tra le riserve del Patrimonio netto consolidato, secondo quanto previsto dal Principio contabile OIC n. 17.

Si fa presente che le differenze di consolidamento vengono allocate per prassi professionale nel conto "Utili (perdite) a nuovo".

La differenza di consolidamento dovuta allo storno del valore di carico delle partecipazioni dell'ente capogruppo negli enti strumentali e nelle società appartenenti al perimetro di consolidamento è pertanto pari ad euro 4.465.738 e viene rilevato nelle Riserve di Capitale.

Nei paragrafi che seguono, sono riportate indicazioni di dettaglio sui valori oggetto di consolidamento come richiesti dal Principio Contabile applicato concernente il bilancio consolidato, allegato n. 4/4 al D.Lgs. 118/2011.

7. Ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni

	Crediti > 5 anni	Debiti > 5 anni
COSEV SERVIZI S.P.A.	0 €	0 €
RUZZO RETI S.P.A.	0 €	0 € *
Comune di Sant'Omero	XXXX	XXXX

* RUZZO RETI S.P.A. a riguardo evidenzia nella sua nota integrativa le seguenti informazioni:

Mutui:

Descrizione	31/12/2016	31/12/2015	Variazione
Finanziamento Banca Tercas S.p.a.	8.487.413	8.929.619	(442.206)
di cui entro l'anno successivo	480.577	442.206	38.371
Finanziamento Unicredit Banca d'Impresa	0	194.674	(194.674)
di cui entro l'anno successivo	0	194.674	(194.674)
Finanziamento B.N.L.	333.333	1.000.000	(666.667)
di cui entro l'anno successivo	333.333	666.667	(333.334)
Totale	8.820.746	10.124.293	(1.303.547)

Il mutuo in essere con Banca Tercas S.p.A. è stato erogato in data 01.03.2013, per un importo originario di euro 10.000.000; ha una durata di quindici anni, rata mensile ed è a tasso variabile Euribor 6m/365/media mese.

Il mutuo acceso presso la Banca Nazionale del Lavoro è stato erogato nel 2011, per un importo originario di euro 4.000.000; ha una durata di sei anni, rata semestrale ed è a tasso variabile.

Inoltre, si segnala l'esistenza di due fidejussioni: la n. 7023901, rilasciata dal Monte dei Paschi di Siena in data 09.05.2007 per euro 50.000 e la n. 947/4814, rilasciata dalla Banca Nazionale del Lavoro per euro 550.000.

8. Debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel consolidamento, con specifica indicazione della natura delle garanzie

Non sono presenti i debiti assistiti da garanzie reali del Comune

9. Composizione delle voci “ratei e risconti” e della voce “altri accantonamenti” dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare è significativo;

Il Comune ha rilevato risconti passivi relativi per € 1.993.607,64 ai contributi agli investimenti da P.A..

COSEV SERVIZI S.P.A. indica i seguenti dati:

D) Ratei e risconti

Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015	Variazioni
17.054	25.881	(8.827)

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.

Anche per tali poste, i criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in moneta estera sono riportati nella prima parte della presente nota integrativa.

Non sussistono, al 31/12/2016, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.

La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).

Descrizione	Importo
ALTRE SPESE	8.765
COSTI ANTICIPATI	5.250
RISC. PLURIEN. PER ATTRavers. FERROVIARI E AUTOSTRADALI	3.039
	17.054

RUZZO RETI S.P.A. indica i seguenti dati:

D. RATEI E RISCONTI ATTIVI

La composizione della voce ratei e risconti attivi è riportata nella seguente tabella:

Descrizione	31/12/2016	31/12/2015	Variazione
Risconti attivi:			
Canoni per servizi telefonici e internet	11.203	18.322	(7.119)
Altri risconti attivi	1.253	920	333
Totale	12.456	19.242	(6.786)

I valori suindicati sono stati iscritti secondo quanto previsto dall'art. 2424-bis, 5° comma del codice civile.

I risconti attivi sono costituiti principalmente dalla sospensione dei costi relativi a canoni telefonici. Non sussistono risconti attivi scadenti oltre 5 esercizi.

E. RATEI E RISCONTI PASSIVI

La voce ratei e risconti passivi è costituita, per euro 23.959.299, dal risconto passivo sui contributi in conto impianti ricevuti negli esercizi precedenti. Si precisa che nel 2016 è stata imputata a conto economico la quota di competenza, pari a euro 1.726.543, calcolata in conformità al processo di ammortamento dei beni a cui i contributi si riferiscono e relativa alle sole immobilizzazioni entrate in funzione alla data del 31/12/2016.

La composizione della voce ratei e risconti passivi è riportata di seguito:

Descrizione	31/12/2016	31/12/2015	Variazione
Risconti passivi:			
Risconti passivi per contributi in c/impianti	23.959.299	25.685.842	(1.726.543)
Risconti passivi per fitti attivi antenne	3.048	2.000	1.048
Ratei passivi:			
Ratei passivi per interessi	8.987	0	8.987
Totale	23.971.334	25.687.842	(1.716.508)

Ai sensi dell'OIC 18, si precisa che la quota di risconto scadente oltre i 5 anni ammonta a complessivi euro 15.326.585. I contributi in conto impianti iscritti in tale voce si riferiscono alle Immobilizzazioni Materiali.

La voce “altri accantonamenti” non ha un importo significativo.

10. Suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra le diverse tipologie di finanziamento;

La suddivisione degli interessi passivi è la seguente:

	Comune	COSEV SERVIZI S.P.A.	RUZZO RETI S.P.A.
Interessi su prestiti obbligazionari			
Interessi su debiti verso soci da finanziamenti			
Interessi su debiti verso altri finanziatori (fra cui CDDPP)			
Interessi su debiti verso banche e tesoriere entro i 12 mesi		20.739	477.985
Interessi su debiti verso banche oltre i 12 mesi		4.650	711.978
Interessi su debiti verso controllanti			
Interessi su debiti verso controllate			
Interessi su debiti verso partecipate			
Interessi su debiti verso altri soggetti			

<i>Interessi su debiti verso fornitori</i>		370	512.814
<i>Altri</i>		3.170	139.329
<i>totale interessi passivi</i>	304.081	28.929	1.842.106

11. Composizione delle voci “proventi straordinari” e “oneri straordinari”, quando il loro ammontare è significativo

Proventi ed oneri straordinari

COSEV SERVIZI S.P.A. e RUZZO RETI S.P.A. non forniscono informazioni di dettaglio a riguardo.

12. Ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci dell’impresa capogruppo per lo svolgimento di tali funzioni anche in altre imprese incluse nel consolidamento

I componenti dell’Organo di revisione per legge non possono svolgere attività di sindaco, revisore, o consulente in organismi rientranti nel perimetro di consolidamento dell’ente.

Per quanto riguarda gli amministratori, facendo riferimento al Sindaco ed Assessori, nessuno ha un ruolo nei CDA degli organismi consolidati. Per la partecipazione alle assemblee non è previsto alcun rimborso spese.

Il Comune, come da comunicazione CONSOC, non ha nessun membro del CDA designato.

Ad ogni modo per le informazioni inerenti i compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci dell’impresa capogruppo per lo svolgimento di tali funzioni anche in altre imprese incluse nel consolidamento si fa rinvio a quanto indicato nelle note integrative dei bilanci delle società del perimetro di consolidamento.

COSEV SERVIZI S.P.A. indica i seguenti dati:

Informazioni relative ai compensi spettanti al revisore legale

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.)

Ai sensi di legge si evidenziano i corrispettivi di competenza dell’esercizio per i servizi resi dal revisore legale / o dalla società di revisione legale e da entità appartenenti alla sua rete:

Descrizione	Compenso
Revisione legale dei conti annuali	38.910
Altri servizi di verifica volti	
Servizi di consulenza fiscale	
Altri servizi diversi dalla revisione contabile	
Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione	38.910

Informazioni relative ai compensi spettanti agli amministratori e sindaci

Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori e all'organo di controllo (articolo 2427, primo comma, n. 16, C.c.).

Qualifica	Compenso
Amministratori	31.200

Descrizione	Amministratori	Sindaci
Compensi	31.200	38.910
Anticipazioni		
Crediti		
Tasso applicato		
Impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie prestate		

RUZZO RETI S.P.A. indica i seguenti dati:

COMPENSI AD AMMINISTRATORI E SINDACI

Ai sensi dell'art. 2427, punto 16), del codice civile, si forniscono gli importi dei compensi spettanti agli amministratori ed ai sindaci.

Descrizione	31/12/2016	31/12/2015	Variazione
Compensi Amministratori	57.567	62.559	(4.992)
Compensi Sindaci	43.680	43.680	0
Totale	101.247	106.239	(4.992)

13. Informazioni per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati sul fair value, entità e natura.

Le società del perimetro di consolidamento non possiedono strumenti derivati.

14. Scritture di rettifica e di elisione delle operazioni infragruppo

Le scritture di rettifica e di elisione sono le seguenti:

Cod.	Descrizione Conto	Dare	Avere	Note di commento
1400	SPD CII5<12 - Crediti v/ altri < 12 mesi	0	3776	Elisione Debiti infragruppo COSEV-Comune
3060	SPA D14<12 - Altri debiti < 12 mesi	3776	0	Elisione Debiti infragruppo COSEV-Comune